



P.F. n. 4810 ov

Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA
Assessorato Regionale dell'Economia
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 6 Partecipazioni

OGGETTO: Legge regionale 9/2013 art. 24 c. 2 – Consulenze

Prot. 87876

A tutte le società in controllo pubblico

DFL. 09. 11, 2020

e, p.c. All'Assessore per l'Economia
Ufficio di di Gabinetto

Ai Collegi sindacali delle società in controllo

Con la nota di questa Ragioneria prot. n. 31934 del 15/6/2020, è stato disposto il monitoraggio degli incarichi professionali nelle società in controllo pubblico della Regione.

Le informazioni di riscontro pervenute evidenziano che le società in indirizzo, hanno attribuito incarichi a professionisti per variegate prestazioni; le diverse fattispecie possono così sintetizzarsi:

1. prestazioni professionali per per attività obbligatorie per legge (es: adempimenti fiscali, contabili, lavoro, responsabile sicurezza, responsabile trasparenza, ecc.);
2. incarichi legali per difesa in giudizio (di cui alle linee guida Anac n. 12/2018);
3. consulenze specifiche su scelte strategiche e/o funzionali (es pareri legali, piano di risanamento, marketing);
4. altre consulenze generiche (es. consulenza legale per tre anni, supporto ad attività amministrativa, ecc..).

La ricognizione è stata disposta anche per verificare il rispetto della disposizione normativa di cui all'art. 24 c. 2 della l.r. 9/2013, secondo cui *“Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza”*.

Poichè nell'attuazione della suddetta norma si sono riscontrate differenti interpretazioni, appare opportuno fornire le seguenti indicazioni per garantirne uniformità applicativa.

Al fine di delinearne l'ambito soggettivo ed oggettivo, appare utile richiamare le disposizioni di cui all'art. 7 co. 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, in cui si statuisce che *“... le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di*

lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.. ”.

Ritenendo che le consulenze di cui all'art. 24 co. 2 della citata legge regionale, corrispondano agli incarichi professionali di cui all'art. 7 co. 6 del D. Lgs. 165/2001, le società in indirizzo devono richiedere preventiva autorizzazione alla Scrivente Ragioneria tutte le volte in cui si concretizzano le caratteristiche precedentemente descritte, e quindi:

- l'incarico inerisca alla risoluzione di una tematica particolarmente complessa dell'attività aziendale, in cui le competenze interne non sono adeguate all'individuazione delle soluzioni,
- la prestazione si esaurisce in un unico atto,
- l'attività ha un tempo di svolgimento breve,
- la prestazione è resa da un libero professionista.

Si tratta come indicato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (*cf. ex plurimis Sez. reg. di controllo della Campania n. 88/2018*) di tutte quelle attività per le quali il rapporto civilistico sottostante corrisponde al contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2222 del codice civile (prestazione di mezzi).

Pertanto rimangono escluse dall'ambito applicativo del suddetto art. 24 le attribuzioni di "consulenze" a soggetti, anche liberi professionisti, per attività continuative e/o ordinarie, cui corrisponde un adempimento obbligatorio per la società, che non può essere svolto per mancanza di personale interno.

In questi casi infatti la prestazione si deve ritenere, non più un'opera intellettuale, ma un'organizzazione di mezzi atta a raggiungere un risultato, e quindi assimilabile all'appalto di servizi.

A scopo prettamente esemplificativo, la richiesta di un specifico parere sulla quantificazione e valutazione di una posta contabile, in presenza di fatti straordinari di gestione, può essere oggetto di consulenza ai sensi dell'applicazione dell'art. 24 co. 2, mentre l'attribuzione ordinaria della redazione dei bilanci è fuori l'ambito applicativo della predetta norma. Analogamente i pareri legali rientrano nell'ambito delle consulenze.

Si deve altresì sottolineare che se le fattispecie ricadenti nell'art. 24 citato, vanno preventivamente autorizzate, le altre rientrano tra le spese di amministrazione e gestione, e pertanto ricadono nell'ambito di attenzione dell'atto di indirizzo politico di cui alla delibera di Giunta n. 492/2019, di cui si richiede la riduzione nel triennio 2020/2022 del 5% annuo.

Devono pertanto assolutamente limitarsi gli incarichi generici, e cioè non sufficientemente circostanziati nell'oggetto, quali ad es. quelli aventi ad oggetto il "supporto" a determinate attività.

Sul piano procedurale, per l'individuazione del contraente, si deve inoltre richiedere che, anche nel caso di incarichi ricadenti nella sfera applicativa del menzionato art. 24 co.2, sia garantita la procedura comparativa al fine di rendere trasparente il meccanismo di determinazione del compenso e assicurare la scelta dell'offerta migliore dal punto di vista quali-quantitativo.

Si ricorda infine che gli incarichi a professionisti, qualunque sia l'oggetto, ai sensi poi dell'art. 15 bis del d. lgs. 33/2019 devono essere pubblicati, pena l'inefficacia dell'atto.

Alla luce di quanto fin qui descritto codeste società dovranno immediatamente revocare gli incarichi in corso che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 24 co. 2, non preventivamente autorizzati da questa Ragioneria.

Si richiede inoltre che le prestazioni non ricadenti nell'ambito delle consulenze qui definito, sia se eseguite da liberi professionisti che da società di servizi, siano analiticamente indicate nel riscontro alla nota della Scrivente Ragioneria n. 82445 del 28/10/2020 con espressa indicazione di quelle attribuite nell'anno in corso e non in essere nel 2018.

Il Dirigente del Servizio

Antonino Brunetto

Il Funzionario Direttivo

Daniela La Cognata

Il Ragioniere Generale

Avv. Ignazio Tozzo